



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AIMI, PEROSINO, RIZZOTTI, GASPARRI, MASINI, BARBONI, BERARDI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, MALLEGNI, PAGANO e CALIGIURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2020<sup>(\*)</sup>

Modifica all’articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

---

(\*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Gli odiosi fatti legati all'imbrattamento della statua di Indro Montanelli e di numerosi altri monumenti in tutto il mondo impongono una riflessione profonda sulla necessità di rendere realmente punibili tali episodi di grave violenza. Il presente disegno di legge interviene dunque per modificare l'articolo 639 del codice penale, al fine di inasprire le pene e le sanzioni per chi deturpa e imbratta beni pubblici e privati.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo che prevede una importante revisione del citato articolo 639.

Al primo comma viene eliminata la querela di parte, introducendo la procedibilità d'ufficio anche per chi deturpa immobili privati e la sanzione pecuniaria viene elevata fino a un massimo di 800 euro.

Al secondo comma la pena detentiva viene elevata fino a un massimo di un anno se il fatto è commesso su mezzi di trasporto pubblici o privati e fino a un massimo di due anni se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico prevedendo in tal

caso anche una sanzione pecuniaria che viene portata fino a 7.000 euro.

Al terzo comma, per i casi di recidiva, si eleva la pena detentiva fino a un massimo di tre anni.

Al quarto comma si specifica la procedibilità d'ufficio per tutti i casi previsti dall'articolo in questione.

Al quinto comma si prevede che il giudice disponga in ogni caso la ripulitura e il ripristino delle cose o dei luoghi deturpati e la pena accessoria dell'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività.

Infine si propone l'introduzione di un comma con cui si stabilisce che il ripristino e la ripulitura dei luoghi, o la refusione delle spese a tal fine sostenute, sono ordinate anche con la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, nonché con il provvedimento che riconosce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma:

1) le parole: « , a querela della persona offesa, » sono soppresse;

2) le parole: « fino a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a euro 800 »;

*b)* al secondo comma:

1) le parole: « da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a un anno »;

2) le parole: « da tre mesi a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni »;

3) le parole: « e della multa da 1.000 a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « e della multa da 3.000 a 7.000 euro »;

*c)* al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

*d)* al quarto comma, le parole: « Nei casi previsti dal secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal primo, dal secondo e dal terzo comma »;

*e)* al quinto comma:

1) le parole: « può disporre » sono sostituite dalle seguente: « dispone »;

2) le parole: « ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo

le modalità indicate nella sentenza di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la pena accessoria dell'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non inferiore a tre mesi, secondo modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato »;

f) dopo il quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« Il ripristino e la ripulitura dei luoghi, o la refusione delle spese a tal fine sostenute, sono ordinate anche con la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, nonché con il provvedimento che riconosce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale. ».